



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURALE PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

Visto il D.L. 1 marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visti in particolare gli artt. 45-47 del Codice dei Beni Culturali;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lettera c) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del Codice;

Visti il Decreto del Segretariato Generale di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del 24/03/2021 rep. n. 216, registrato alla Corte dei Conti al n. 1029 il 12/04/2021;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto la nota prot. 3691 del 22/05/1980 della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche con cui il bene denominato "Chiesa e casa canonica di Santa Maria in Viminatu" di Patrignone di Montalto delle Marche, identificato al catasto al Foglio 30 part.IIe B, 70 e 71 sub. 1 è da ritenersi soggetto alle tutele della L. n. 1089 del 01/06/1939 in quanto riveste notevole interesse storico-artistico;

Vista la nota della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio delle Marche prot. n. 5720 del 16/03/2021 (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 1016 del 17/03/2021) di avvio del procedimento per la tutela indiretta delle aree circostanti la "Chiesa di S. Maria in Viminatu e casa canonica" di Patrignone di Montalto delle Marche, ai fini della salvaguardia dell'integrità e delle condizioni di prospettiva, luce, ambiente e decoro della stessa "Chiesa di S. Maria in Viminatu e casa canonica";

Vista il referto di pubblicazione atti all'albo pretorio del Comune di Montalto delle Marche della suddetta nota dal 18/03/2021 al 16/07/2021;

Vista la nota della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio delle Marche prot. n. 16171 del 14/07/2021 (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 2659 del 14/07/2021) con allegata relazione storico artistica architettonica, documentazione fotografica e catastale e istruttoria archeologica;

Visto il medesimo parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio delle Marche in cui si rileva che il bene è di non interesse archeologico diretto ma di competenza per le opere di sottosuolo in considerazione del fatto che il borgo di Patrignone dalle fonti storiche sembra essere stato insediato fin dal VI secolo d.C. e pertanto,

DELIBERA n. 85 del 22/07/2021



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

al fine di tutelare e documentare eventuali fasi insediative più antiche di quelle attualmente leggibili, non escludendo che queste possano essersi conservate nel sottosuolo, si richiede che il progetto di qualsiasi opera da condursi sotto gli attuali livelli di vita venga trasmesso alla Sezione Archeologia della Soprintendenza per l'esame e le eventuali prescrizioni di competenza;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni nei tempi stabiliti;

Visto il verbale della riunione n. 7 del 22/07/2021 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione, all'unanimità dei suoi componenti, ha approvato la proposta della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Visto il medesimo verbale in cui la Commissione, preso atto che la part.lla 366, inserita all'interno del perimetro nell'estratto di mappa, non è ricompresa per puro errore materiale nell'elenco delle particelle di cui all'avvio del procedimento, conferma l'inserimento della medesima particella all'interno delle aree oggetto del presente provvedimento di tutela indiretta;

Ritenuto che, ai fini della salvaguardia dell'integrità di detto complesso architettonico, formalmente tutelato, e delle sue condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro, sia necessario dettare **particolari prescrizioni di tutela indiretta ex art. 45 del Codice dei beni culturali**, per i motivi contenuti nella relazione allegata, nei confronti degli immobili di seguito individuati:

Denominazione	Aree circostanti la Chiesa di S. Maria in Viminatu e casa canonica
Comune	Montalto delle Marche
Provincia	Ascoli
Nome strada/n. civico	Loc. Patrignone
Distinte al C.F.	Foglio 30 intere partt. 36, 43, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 118, 119, 122, 128, 129, 130, 131, 134, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 327, 364, 386, 392, 432, 434, 435, 436, 553, 555.
Distinte al C.T.	Foglio 30 intere partt. 47, 49, 50, 61, 69, 84, 85, 90, 91, 95, 117, 120, 121, 366, 367, 371, 372, 384, 388, 408, 422, 423, 424, 425, 554.

come meglio individuato nell'allegato estratto di mappa catastale (all.3),

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Art. 1 I manufatti ricadenti all'interno delle "Aree circostanti la Chiesa di S. Maria in Viminatu e casa canonica" meglio individuate nelle premesse e descritte negli allegati, per i motivi contenuti nell'allegata relazione, sono **sottoposti alle seguenti prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del Codice dei beni culturali**:

- potranno essere eseguiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento e restauro conservativo, nel rispetto dei sistemi costruttivo-strutturali e di tutti gli elementi tipologico-stilistici;
- non sono ammessi ampliamenti se non per minimi interventi di miglioramento sismico e funzionale, sempre che non ne consegua un pregiudizio alle strutture e alla tipologia architettonica originale;
- non sono ammesse demolizioni fatta eccezione delle superfetazioni incongrue e visibilmente realizzate con materiali scadenti, di ultima generazione;
- in caso di crolli per eventi impreveduti e calamitosi, dovranno essere recuperati i materiali per il successivo reimpiego in linea con le volumetrie originarie;
- le tinteggiature esterne dovranno assumere le tonalità delle terre e dei materiali costituenti le murature circostanti;
- non sono ammesse opere di efficientamento energetico quali cappotti termici, impianti fotovoltaici e



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURALE PER LE MARCHE

termici.

Art. 2 La relazione storico-artistica-architettonica (all.1), la documentazione fotografica (all.2) e l'estratto di mappa catastale (all.3) fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Codice dei beni culturali e al Comune di Montalto delle Marche. Ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Codice dei beni culturali, le prescrizioni, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del stesso Codice, sono immediatamente precettive e gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Il presente atto sarà poi trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice dei beni Culturali a cura della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio competente ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 47 comma 3 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale

Dott. Carlo Russo